



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1966**

### **Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari**

OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che nel delegare il Ministero dell'Economia e delle Finanze a disciplinare tra l'altro i requisiti di professionalità per l'accesso all'albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;

VISTO altresì l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari", in breve "OCF", per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 31 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi degli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO l'articolo 1, comma 38, della legge di stabilità per il 2016 ai sensi del quale OCF, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riassicurativi (RUI), Sezione A, devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni (nel prosieguo “Regolamento Intermediari”) e in particolare gli articoli 148, 149 e 150 recanti la disciplina della prova valutativa unica per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari nelle sezioni relative alle persone fisiche e della prova valutativa per l’accertamento dell’effettivo possesso da parte dei candidati iscritti nella Sezione A del RUI delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività, adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 24 maggio 2018, sentita la Consob, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito “Regolamento interno”) e successive modifiche;

VISTO in particolare l’articolo 46, comma 3, ai sensi del quale le materie su cui verte la prova valutativa, le modalità di ammissione e di svolgimento, i criteri di valutazione e le modalità di reclamo avverso l’esito della stessa sono dettagliate in ulteriori disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 25, comma 2, dello stesso Regolamento interno;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 25 del proprio Regolamento interno, l’OCF può dettare disposizioni anche di carattere generale dirette ad attuarne, precisarne ovvero specificarne le disposizioni con riguardo, tra l’altro, alle funzioni e all’attività svolte;

VISTO il Protocollo d’intesa stipulato in data 6 agosto 2018 tra la CONSOB e l’OCF avente ad oggetto, tra l’altro, la pubblicità delle disposizioni a rilevanza esterna dell’OCF;

VISTO l’aggiornamento del “Funzionigramma OCF” approvato dal Comitato Direttivo dell’OCF il 24 marzo 2022;

VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018 recante “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari”, come integrate e modificate con delibere n. 1135 del 27 giugno 2019, n. 1354 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020;

RITENUTO necessario adottare un nuovo testo delle “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari”;

DELIBERA:

Art. 1

*(“Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari”)*

1. Sono adottate le “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari” di cui al testo allegato alla presente delibera.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Art. 2  
*(Pubblicazione e efficacia)*

1. La presente delibera e l'allegato testo delle "Disposizioni sulla prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari" sono pubblicati sul sito internet dell'OCF all'indirizzo [www.organismocf.it](http://www.organismocf.it) dalla data di efficacia stabilita al comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono efficaci dalla data di efficacia delle modifiche apportate al Regolamento interno dell'OCF.
3. Dalla data stabilita al comma 2 non sono applicabili le disposizioni adottate con la delibera OCF n. 985 del 18 dicembre 2018 recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari", come integrate e modificate con delibere n. 1135 del 27 giugno 2019, n. 1354 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020.

Roma, 6 luglio 2022

FIRMATO DIGITALMENTE  
Il Presidente  
*Carla Bedogni Rabitti*



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari**

### **Capo I**

#### **Disposizioni disciplinanti la prova valutativa in aula per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari**

##### **Art. 1**

*(Caratteristiche della prova valutativa)*

1. La prova valutativa per la verifica dell'effettivo possesso da parte dei candidati delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario, avente carattere teorico - pratico, consta di una prova di esame realizzata con l'ausilio di strumenti informatici che consentono la generazione di una prova diversa per ogni candidato contenente un egual numero di quesiti a risposta multipla, suddivisi per materia, con i medesimi gradi di difficoltà, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Capo I.

Il provvedimento di indizione della prova valutativa adottato ai sensi del presente comma 1 può stabilire che i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a prove indette con i provvedimenti adottati ai sensi del Capo III svolgano la prova in aula, secondo il calendario stabilito e pubblicato sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)).

2. La prova valutativa verte sulle seguenti materie giuridiche, economiche, finanziari e tecniche:

- Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
- Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
- Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
- Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
- Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

3. Per l'espletamento della prova valutativa, l'OCF potrà avvalersi di procedure automatizzate gestite da società specializzate nei processi di selezione e di valutazione.

##### **Art. 2**

*(Archivio informatico dei quesiti)*

1. L'archivio informatico dei quesiti per la prova valutativa informatica è costituito dall'OCF presso l'Organismo stesso o società terze specializzate nelle procedure di cui all'articolo 1, comma 3.

2. L'archivio informatico contiene un numero di quesiti pertinenti alle materie della prova valutativa pari a cinquemila, di cui mille sono quesiti pratici.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

3. L'archivio è organizzato in base ad una tassonomia che stabilisce in dettaglio il raggruppamento dei quesiti per materia e, nell'ambito della stessa materia, per contenuti. La ripartizione dei quesiti per ciascuna materia è stabilita dal Comitato Direttivo e rappresentata nella Tabella 1 annessa alle presenti disposizioni e pubblicata sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)).

4. Il Comitato Direttivo si avvale di un ente specializzato che, anche attraverso un Comitato Scientifico costituito al suo interno, è incaricato di formulare e curare l'aggiornamento dei quesiti di cui al precedente comma 2, proporre al Comitato Direttivo la tassonomia nonché suggerirne modifiche e integrazioni, coadiuvare il Comitato Direttivo nella valutazione dell'importanza e della difficoltà dei quesiti per l'attribuzione del relativo punteggio e, in tale ambito, proporre eventuali linee guida per la redazione dei quesiti nonché verificare la correttezza dei quesiti predisposti.

5. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti. Tuttavia l'unica modalità di pubblicazione ammessa è quella per finalità di esercitazione dei candidati. A tal fine l'archivio informatico completo è messo a disposizione dei candidati sul portale dell'OCF. Le esercitazioni devono consentire ai candidati di verificare il proprio livello di preparazione e familiarizzare con le modalità informatiche di svolgimento della prova valutativa.

### Art. 3

#### *(Criteri di redazione, di formulazione e di raggruppamento dei quesiti)*

1. In occasione della prova valutativa, la procedura automatizzata che risiede su un *server* dedicato genera una prova di esame diversa per ciascun candidato con il medesimo grado di difficoltà.

2. Ciascuna prova è costituita da sessanta quesiti, di cui quaranta da due punti, in cui rientrano dodici quesiti pratici, e venti da un punto, ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
- 5 quesiti nella materia Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
- 6 quesiti nella materia Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
- 6 quesiti nella materia Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

3. I quesiti da proporre ai singoli candidati sono selezionati tra quelli contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 2. L'estrazione dei quesiti è casuale ed avviene mediante la procedura automatizzata.

4. I quesiti sono espressi in forma di questionario chiuso come domande dirette ovvero come parte di uno o più principi normativi ovvero affermazioni che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte, delle quali una sola è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato permutandone l'ordine in ogni estrazione.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

#### Art. 4

##### *(Superamento della prova e attribuzione del punteggio)*

1. La prova di esame è superata con il punteggio minimo di 80/100. La correzione avviene in modo informatizzato e anonimo.
2. Il punteggio relativo a ciascun quesito (un punto ovvero due punti) è determinato in base alla difficoltà e all'importanza dello stesso. I quesiti pratici hanno un punteggio pari a due.
3. La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza della risposta è quella vigente alla data prevista nel bando.
4. Nel caso di quesiti che, in sede di prova di esame, presentino errori materiali si procederà annullando il quesito e riparametrando il punteggio della prova in considerazione del/dei quesito/i annullato/i.

#### Art. 5

##### *(Modalità di ammissione e svolgimento della prova valutativa)*

1. Sono ammessi alla prova valutativa coloro che hanno versato il contributo previsto dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF, secondo le modalità indicate dall'OCF, e che hanno presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando, attestando ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445:
  - a) i propri dati personali compreso il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
  - b) il possesso del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-*bis* o all'articolo 31, del TUF, indicando l'istituto e l'anno di conseguimento.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e inviata mediante l'applicazione disponibile sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)), allegando copia della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato.

2. La convocazione all'esame è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della domanda di partecipazione trasmessa dal candidato. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione presentate con modalità e tempi non conformi a quanto stabilito dal presente Capo e dalle ulteriori disposizioni contenute nel bando.
3. Le prove di esame sono effettuate per gruppi di candidati, convocati nelle date e nelle sedi stabilite secondo l'ordine di prenotazione.
4. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge la prova d'esame e a ciascuno viene assegnato un codice personale.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

5. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione dotata di tablet, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova di esame. I candidati non possono avvalersi durante la prova di appunti, testi, vocabolari o dizionari, né utilizzare telefoni cellulari o alcun supporto esterno o strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. La durata della prova è di ottantacinque minuti. I soggetti diversamente abili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono beneficiare di tempi aggiuntivi e degli ausili per lo svolgimento delle prove previsti nel provvedimento di indizione della prova valutativa (bando) compatibili con la modalità di erogazione della prova, in relazione alla specifica indicazione riportata nella domanda di ammissione.
7. Durante lo svolgimento della prova e sino allo scadere del tempo concesso i candidati possono modificare le risposte già fornite.
8. Il sistema attribuisce a ciascun codice identificativo in forma anonima il punteggio assegnato nella prova di esame svolta. Il punteggio e l'esito della prova valutativa sono visualizzabili da ciascun candidato al termine della prova di esame. La Commissione esaminatrice che presiede lo svolgimento della prova valutativa attesta l'esito della stessa al candidato presente.
9. I candidati hanno visione del proprio elaborato accedendo con credenziali personali ad apposito servizio messo a disposizione sul sito internet dell'Organismo, all'interno dell'area riservata al candidato.
10. La Commissione esaminatrice impartisce disposizioni comportamentali e/o formula i richiami, la cui inosservanza può costituire causa di esclusione del candidato dalla prova.
11. L'OCF può nominare Commissioni esaminatrici aggiuntive sulla base delle esigenze di carattere organizzativo determinate dal numero dei candidati ammessi a svolgere la prova a distanza. La Commissione esaminatrice prevista per ogni giornata d'esame stabilita dal calendario delle prove valutative a distanza sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)).

## **Capo II**

### **Disposizioni disciplinanti la prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI**

#### **Art. 6**

##### *(Caratteristiche della prova valutativa)*

1. La prova valutativa per la verifica dell'effettivo possesso da parte dei candidati persone fisiche iscritte al RUI, Sezione A, delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, avente carattere teorico - pratico, consta di una prova di esame realizzata con l'ausilio di strumenti informatici che consentono la generazione di una prova diversa per ogni candidato contenente un egual numero di quesiti a risposta



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

multipla, suddivisi per materia, con i medesimi gradi di difficoltà, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Capo II.

Il provvedimento di indizione della prova valutativa adottato ai sensi del presente comma 1 può stabilire che i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a prove indette con i provvedimenti adottati ai sensi del Capo III svolgano la prova in aula, secondo il calendario stabilito e pubblicato sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)).

2. La prova valutativa verte sulle seguenti materie:

- Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
- Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
- Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
- Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. Per l'espletamento della prova valutativa, l'OCF potrà avvalersi delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3.

#### Art. 7

*(Archivio informatico dei quesiti)*

1. L'archivio informatico dei quesiti per la prova valutativa informatica è costituito dall'archivio di cui all'articolo 2, dal quale vengono selezionati esclusivamente i quesiti pertinenti alle materie della prova valutativa di cui al presente Capo II, per un totale di quesiti pari a quattromilacinquecento, di cui novecento sono quesiti pratici, organizzati sulla base della tassonomia di cui al comma seguente.

2. L'archivio di cui al comma 1 è organizzato in base ad una tassonomia che stabilisce in dettaglio il raggruppamento dei quesiti per materia e, nell'ambito della stessa materia, per contenuti. La ripartizione dei quesiti per ciascuna materia è stabilita dal Comitato Direttivo e rappresentata nella Tabella 2 annessa alle presenti disposizioni e pubblicata sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)).

3. Si applica l'articolo 2, commi 4 e 5.

#### Art. 8

*(Criteri di redazione, di formulazione e di raggruppamento dei quesiti)*

1. In occasione della prova valutativa, la procedura automatizzata che risiede su un *server* dedicato genera una prova di esame diversa per ciascun candidato con il medesimo grado di difficoltà.

2. Ciascuna prova è costituita da cinquantaquattro quesiti, di cui trentasei da due punti, in cui rientrano undici quesiti pratici, e diciotto da un punto, ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:





Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- 24 quesiti nella materia del Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
- 5 quesiti nella materia Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
- 6 quesiti nella materia Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. I quesiti da proporre ai singoli candidati sono selezionati tra quelli contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 7. L'estrazione dei quesiti è casuale ed avviene mediante la procedura automatizzata.

4. I quesiti sono espressi in forma di questionario chiuso come domande dirette ovvero come parte di uno o più principi normativi ovvero affermazioni che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte, delle quali una sola è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato permutandone l'ordine in ogni estrazione.

#### Art. 9

*(Superamento della prova e attribuzione del punteggio)*

1. La prova di esame è superata con il punteggio minimo di 80/100. La correzione avviene in modo informatizzato e anonimo.
2. Ad ogni candidato viene attribuito automaticamente un credito di 10 punti di partenza che concorre al punteggio di cui al comma 1.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.

#### Art. 10

*(Modalità di ammissione e svolgimento della prova valutativa)*

1. Sono ammessi alla prova valutativa coloro che hanno versato il contributo previsto dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF, secondo le modalità indicate dall'OCF, e che hanno presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando dedicato, attestando ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445:
  - a) i propri dati personali compreso il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
  - b) il possesso del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del TUF, indicando l'istituto e l'anno di conseguimento;
  - c) di essere iscritti alla Sezione A del RUI alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa, con indicazione del relativo numero di iscrizione.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e inviata mediante l'applicazione disponibile sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)), allegando copia della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato.

2. La convocazione all'esame è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della domanda di partecipazione trasmessa dal candidato. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione presentate con modalità e tempi non conformi a quanto stabilito dal presente Capo e dalle ulteriori disposizioni contenute nel bando.

3. La durata della prova è di settantacinque minuti. I soggetti diversamente abili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono beneficiare di tempi aggiuntivi e degli ausili per lo svolgimento delle prove previsti nel provvedimento di indizione della prova valutativa (bando), compatibili con la modalità di erogazione della prova, in relazione alla specifica indicazione riportata nella domanda di ammissione.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.

### **Capo III**

#### **Disposizioni disciplinanti la prova valutativa svolta a distanza**

##### **Art. 11**

*(Prova valutativa a distanza)*

1. Previa motivata valutazione dell'Organismo contenuta nel provvedimento di indizione del bando, in considerazione di eventi di carattere oggettivamente straordinario o emergenziale accertati da un'autorità competente o valutandone l'opportunità sulla base dei criteri e principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, la prova valutativa di cui ai Capi I e II può essere indetta a distanza con l'ausilio di strumenti informatici detenuti dai candidati presso le sedi indicate dagli stessi al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Capo III e dal bando, nel rispetto di quanto previsto dal Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF.

Il provvedimento di indizione della prova valutativa adottato ai sensi del presente comma 1 può stabilire che i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a prove indette con i provvedimenti adottati ai sensi dei Capi I e II svolgano la prova a distanza, secondo il calendario stabilito e pubblicato sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)).

2. L'OCF può nominare Commissioni esaminatrici aggiuntive sulla base delle esigenze di carattere organizzativo determinate dal numero dei candidati ammessi a svolgere la prova a distanza. La Commissione esaminatrice prevista per ogni giornata d'esame stabilita dal calendario delle prove valutative a distanza sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)).

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## Art. 12

### *(Modalità di ammissione alla prova valutativa a distanza)*

1. Sono ammessi alla prova valutativa coloro che hanno versato il contributo previsto dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF, secondo le modalità indicate dall'OCF e che hanno presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando, attestando ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 10, l'indirizzo del luogo nel territorio della Repubblica presso il quale intendono svolgere la prova valutativa con espressa autorizzazione a consentire l'eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati in tale luogo durante lo svolgimento della prova.

Alla domanda deve essere allegata copia della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato e che verrà utilizzato per la identificazione del candidato prevista dal successivo articolo 14.

2. La convocazione all'esame è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della domanda di partecipazione trasmessa dal candidato. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione presentate con modalità e tempi non conformi a quanto stabilito dal presente Capo e dalle ulteriori disposizioni contenute nel bando.

3. Ciascun candidato riceve presso l'indirizzo di posta elettronica dichiarato ai sensi del comma 1 le proprie credenziali e il codice riservato per accedere alla piattaforma per lo svolgimento della prova valutativa a distanza e le istruzioni per installare il *software* applicativo e l'applicazione ("APP") previsti dal successivo articolo 13.

## Art. 13

### *(Requisiti degli strumenti informatici per lo svolgimento della prova valutativa a distanza)*

1. Lo svolgimento della prova valutativa a distanza è subordinato al possesso da parte del candidato degli strumenti informatici, dotati dei requisiti tecnico-informatici previsti nel bando, per l'ammissione e lo svolgimento della prova e atti a consentire l'identificazione del candidato e la verifica del regolare svolgimento della prova valutativa attraverso il monitoraggio audiovisivo della prova svolta dal candidato. Tali strumenti consentono, fra l'altro, l'apertura di canali di comunicazione fra la Commissione esaminatrice e il candidato e la registrazione audiovideo integrata e contestuale all'esecuzione della singola prova, nonché la tracciatura dei *log* di sistema ovvero delle azioni eseguite dal candidato.

2. Prima dello svolgimento della prova valutativa, il candidato dovrà installare sugli strumenti che intende utilizzare per sostenere la prova a distanza, i programmi e/o le applicazioni previsti nel bando, seguendo le istruzioni pubblicate sul medesimo portale e comunque fornite al candidato ai sensi del precedente articolo 12, comma 3.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

3. Il bando indica le modalità di installazione e di esecuzione dei programmi e/o delle applicazioni di cui al precedente comma, che includono specifiche autorizzazioni da parte dell'utilizzatore, nei tempi indicati nel bando. L'installazione include anche appositi *test* automatici di connessione, tra cui la verifica audio, voce e video e la verifica della banda minima per agevolare il candidato nella configurazione della propria postazione di svolgimento della prova valutativa a distanza.

4. L'impossibilità d'installazione dei programmi e/o delle applicazioni ovvero l'inosservanza delle istruzioni per l'installazione comportano la mancata partecipazione del candidato dalla prova valutativa.

#### Art. 14

##### *(Modalità di svolgimento della prova valutativa a distanza)*

1. La prova valutativa è effettuata dal candidato con gli strumenti informatici predisposti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 13, presso il luogo dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione alla prova ai sensi del precedente articolo 12, comma 1.

2. Le prove di esame sono effettuate per gruppi di candidati, previamente identificati dalla Commissione esaminatrice mediante il dispositivo di rilevazione video di cui al precedente articolo 13 e con la richiesta al candidato, in qualunque momento, del documento di identità allegato alla domanda di partecipazione alla prova.

3. Per l'accesso alla prova valutativa a distanza, il candidato deve inserire le credenziali e il codice di accesso comunicatogli ai sensi del precedente articolo 12, comma 3, a partire dall'orario ed entro il tempo massimo stabiliti dal bando e dalla convocazione. A partire dall'inserimento delle credenziali di accesso il programma installato ai sensi del precedente articolo 13 inibisce l'utilizzo di qualunque altro *software* fino al termine della prova valutativa a distanza.

4. La Commissione esaminatrice, mediante l'utilizzo di una apposita *console*:

- avvia le operazioni preliminari allo svolgimento della prova;
- avvia la prova valutativa, monitorandone il tempo residuo e lo stato di completamento da parte dei singoli candidati;
- monitora i candidati connessi accedendo alle immagini e all'audio rilevati anche durante lo svolgimento della prova valutativa;
- impartisce disposizioni comportamentali e/o formula i richiami, la cui inosservanza può costituire causa di esclusione del candidato dalla prova;
- chiude la sessione d'esame;
- svolge le ulteriori verifiche e convalida i risultati della prova valutativa entro i 10 giorni successivi alla data in cui la prova è stata svolta.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

5. Durante lo svolgimento della prova valutativa a distanza la Commissione esaminatrice può interagire direttamente con il candidato attraverso il programma installato per lo svolgimento della prova valutativa a distanza. Ulteriori verifiche sul regolare svolgimento della prova e sulla regolarità del comportamento del candidato possono essere svolte dalla Commissione esaminatrice mediante verifica delle registrazioni delle singole prove.
6. I componenti della Commissione esaminatrice si riservano ove possibile la facoltà, a propria discrezione, di presenziare personalmente, o tramite delegato, alla prova valutativa nella sede indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nel giorno e all'orario previsto. A tal fine, ciascun candidato autorizza l'eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati nei luoghi di svolgimento della prova.
7. L'eventuale interruzione della connessione tra il *client* ed il *server* centrale comporta l'immediato e automatico arresto del tempo residuo per il candidato e la sospensione dell'esecuzione della singola prova fino alla risoluzione della disfunzione verificatasi e al ripristino della connessione stessa, salva l'invalidazione della prova e l'esclusione del candidato dalla prova ai sensi del successivo comma 8. Ogni interruzione rilevata è segnalata in tempo reale alla Commissione esaminatrice e al candidato.
8. Il bando indica il tempo massimo concesso ai candidati per l'effettuazione della prova, i casi in cui, anche a causa di una interruzione della connessione tra il *client* ed il *server* centrale, la prova dovrà essere invalidata e le altre cause di esclusione del candidato dalla prova.
9. Il superamento della prova valutativa consegue alla convalida del risultato della prova svolta da ciascun candidato da parte della Commissione esaminatrice. Il risultato della prova svolta convalidato dalla Commissione esaminatrice è portato a conoscenza del candidato mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.

## **Capo IV** **Disposizioni comuni**

### Art. 15

#### *(Reclamo avverso l'esito negativo della prova)*

1. Avverso l'esito negativo della prova di cui ai Capi I e II è ammesso reclamo da proporsi all'OCF tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel bando o mediante altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova valutativa con indicazione dei quesiti contestati unitamente alle motivazioni specifiche. Il reclamo dovrà pervenire firmato e con copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero secondo le altre modalità previste dalla legge che consentano l'identificazione del reclamante. Quando la prova è svolta con le modalità di cui al Capo III, il termine di trenta giorni di cui al periodo precedente decorre dalla data di pubblicazione nell'area riservata al candidato del risultato della prova svolta ovvero di ricezione della comunicazione trasmessa ai sensi del precedente articolo 14, comma 9.
2. L'OCF, qualora ravvisi una irregolarità o incompletezza sanabile, assegna al reclamante un termine per la regolarizzazione del reclamo e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

3. Qualora il candidato risulti idoneo per aver partecipato ad altro appello della prova valutativa, il reclamo verrà messo agli atti per rinuncia del reclamante, salvo diversa manifestazione di interesse dello stesso comunicata all'OCF in forma scritta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel bando o mediante altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, entro 5 giorni dal conseguimento dell'idoneità.
4. Sul reclamo decide il Comitato Direttivo, sentito il parere tecnico del Comitato Scientifico relativamente ai motivi di reclamo che vertano sulla correttezza dei quesiti e delle relative risposte, nel termine di novanta giorni. Ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale termine può essere sospeso per il tempo necessario all'acquisizione di ulteriori valutazioni tecniche del Comitato Scientifico e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta. Dell'inizio e della conclusione della sospensione è data comunicazione all'interessato tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.
5. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 2 senza che il Comitato Direttivo abbia adottato il provvedimento, l'interessato può rivolgere istanza al Direttore Generale ai sensi dell'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché entro un termine pari alla metà del termine originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
6. Della decisione è data notizia tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

#### Art. 16

#### *(Pubblicazione delle disposizioni)*

1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell'OCF all'indirizzo [www.organismocf.it](http://www.organismocf.it).



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

**Tabella 1**  
**Indicazione dei quesiti per materia**

<i>Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria</i>		
<i>Finanza comportamentale</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
<b>Costruzione del portafoglio</b>	Costruzione del portafoglio	
<b>Nozioni di matematica finanziaria, analisi di scenario</b>	Analisi di scenario	
	Nozioni di matematica finanziaria	
<b>Operatività bancaria e altri intermediari</b>	Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari	
<b>Strumenti Finanziari</b>	Fondi comuni di investimento	
	Futures	
	Opzioni	
	Strumenti derivati	
	Strumenti di mercato monetario	
	Swap	
	Titoli azionari	
	Titoli di credito	
	Titoli obbligazionari	
	Titoli strutturati	
	Valutazione delle obbligazioni	
		<b>1.600</b>

<i>Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
<b>Nozioni di diritto tributario e investimenti finanziari</b>	Aspetti del sistema tributario	
	La tassazione degli strumenti di investimento diretto	
	La tassazione degli strumenti del risparmio gestito	
	La tassazione indiretta dei redditi finanziari	
		<b>500</b>

<i>Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
<b>Area previdenziale</b>	Il TFR	
	La previdenza complementare	
	La previdenza pubblica	
<b>Area assicurativa</b>	Aspetti civilistici del contratto	
	Aspetti tecnici, attuariali e finanziari	
	Aspetti tributari	
	Gli intermediari assicurativi	



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

I compiti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni	
I principi assicurativi	
Le imprese di assicurazione	
Tipologie di rami e polizze	
	<b>500</b>

<i>Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
<i>Diritto privato</i>	Beni e diritti reali: nozione e disciplina	
	Conclusioni, interpretazione e adempimento del contratto	
	Contratti tipici	
	Le obbligazioni: nozione e disciplina	
	Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare	
	Risoluzione e invalidità del contratto	
<i>Diritto commerciale</i>	L'impresa: nozione e disciplina	
	Scritture contabili e bilancio	
	Società di capitali: disciplina e organizzazione	
	Società di persone: disciplina e organizzazione	
	Titoli di credito	
	Vicende modificative della società e operazioni straordinarie	
		<b>400</b>

<i>Diritto del mercato finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
	Abusi di mercato	
	Appello al pubblico risparmio	
	Attività dei consulenti finanziari	
	Disciplina dell'Albo unico dei consulenti finanziari	
	Emittenti e società con azioni quotate	
	Gestione collettiva del risparmio	
	La normativa antiriciclaggio	
	Mercati degli strumenti finanziari	
	Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari	
	Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede	
	Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari	
	Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari	
	Servizi e attività di investimento	
	Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti	
	Vigilanza su mercati e intermediari	
		<b>2.000</b>





Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

**Tabella 2**  
**Indicazione dei quesiti per materia**

<i>Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria Finanza comportamentale</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
<b>Costruzione del portafoglio</b>	Costruzione del portafoglio	
<b>Nozioni di matematica finanziaria, analisi di scenario</b>	Analisi di scenario	
	Nozioni di matematica finanziaria	
<b>Operatività bancaria e altri intermediari</b>	Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari	
<b>Strumenti Finanziari</b>	Fondi comuni di investimento	
	Futures	
	Opzioni	
	Strumenti derivati	
	Strumenti di mercato monetario	
	Swap	
	Titoli azionari	
	Titoli di credito	
	Titoli obbligazionari	
	Titoli strutturati	
Valutazione delle obbligazioni		
		<b>1.600</b>

<i>Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
<b>Nozioni di diritto tributario e investimenti finanziari</b>	Aspetti del sistema tributario	
	La tassazione degli strumenti di investimento diretto	
	La tassazione degli strumenti del risparmio gestito	
	La tassazione indiretta dei redditi finanziari	
		<b>500</b>

<i>Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
<b>Diritto privato</b>	Beni e diritti reali: nozione e disciplina	
	Conclusioni, interpretazione e adempimento del contratto	
	Contratti tipici	
	Le obbligazioni: nozione e disciplina	
	Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare	
	Risoluzione e invalidità del contratto	



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

<i>Diritto commerciale</i>	L'impresa: nozione e disciplina	
	Scritture contabili e bilancio	
	Società di capitali: disciplina e organizzazione	
	Società di persone: disciplina e organizzazione	
	Titoli di credito	
	Vicende modificative della società e operazioni straordinarie	
		<b>400</b>

<i>Diritto del mercato finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
	Abusi di mercato	
	Appello al pubblico risparmio	
	Attività dei consulenti finanziari	
	Disciplina dell'Albo unico dei consulenti finanziari	
	Emittenti e società con azioni quotate	
	Gestione collettiva del risparmio	
	La normativa antiriciclaggio	
	Mercati degli strumenti finanziari	
	Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari	
	Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede	
	Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari	
	Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari	
	Servizi e attività di investimento	
	Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti	
	Vigilanza su mercati e intermediari	
		<b>2.000</b>